

COMUNE DI VICENZA

Settore Suap, Edilizia Privata, Attività Produttive e Commercio

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA PER VIA DI TERRA (SERVIZIO TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATI CON AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE).

(Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22: Disciplina degli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con conducente con autovettura)

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizione del servizio Taxi e contingente
- Art. 3 Definizione del servizio N.C.C. e contingente

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 4 Titoli per l'esercizio dei servizi
- Art. 5 Cumulo dei titoli
- Art. 6 Forme giuridiche di esercizio dei servizi e Conferimento
- Art. 7 Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 8 Acquisizione
- Art. 9 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 10 Impedimenti soggettivi

TITOLO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- Art. 11 Commissione Consultiva Comunale - funzioni
- Art. 12 Composizione e nomina
- Art. 13 Funzionamento

TITOLO V - RILASCIO DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

- Art. 14 Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 15 Bando e commissione di concorso
- Art. 16 Presentazione delle domande
- Art. 17 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 18 Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 19 Inizio del servizio

TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 20 Trasferibilità per atto tra vivi
- Art. 21 Trasferibilità per causa di morte del titolare

TITOLO VII - ESERCIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

- Art. 22 Sostituzione alla guida
- Art. 23 Collaborazione familiare
- Art. 24 Personale dipendente

TITOLO VIII - NORME COMUNI AL SERVIZIO TAXI E AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 25 Trasporto soggetti portatori di disabilità
- Art. 26 Tariffe
- Art. 27 Ferie, assenze, aspettativa e distacchi
- Art. 28 Trasporto collettivo
- Art. 29 Caratteristiche dei veicoli
- Art. 30 Immissione in servizio e sostituzione veicoli
- Art. 31 Controlli sui veicoli
- Art. 32 Avaria del veicolo
- Art. 33 Obblighi dei conducenti
- Art. 34 Diritti dei conducenti di Taxi e N.C.C.
- Art. 35 Divieti per conducenti di Taxi e N.C.C.
- Art. 36 Divieti per gli utenti e Reclami
- Art. 37 Vigilanza e Controlli
- Art. 38 Sanzioni
- Art. 39 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 40 Sospensione della licenza o autorizzazione
- Art. 41 Decadenza del titolo
- Art. 42 Revoca del titolo
- Art. 43 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

TITOLO IX - NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TAXI

- Art. 44 Stazionamento taxi
- Art. 45 Turni e orari del servizio taxi
- Art. 46 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi
- Art. 47 Tassametro per il servizio taxi
- Art. 48 Veicoli di scorta
- Art. 49 Sostituzione autovettura per fermo tecnico
- Art. 50 Radio telefono
- Art. 51 Uso proprio dell'autovettura taxi
- Art. 52 Obblighi specifici per l'esercente del servizio taxi

TITOLO X - NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 53 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.
- Art. 54 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.
- Art. 55 - Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 56 - Norma di rinvio
- Art. 57 - Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 58 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. – Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla Legge 15/01/1992 n. 21 e alla Legge Regione Veneto n. 22 del 30/07/1996:
- a) servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all'art.3 della L.R. n. 22/96;
 - b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 4 della L.R. n.22/96.

Art. 2 - Definizione del servizio taxi e contingente

- 1 – Il servizio Taxi ha lo scopo di soddisfare in modo non continuativo o periodico le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 2 – Si articola in sosta, acquisizione del servizio, prelevamento dell'utente e trasporto di questi sino alla destinazione richiesta.
- 3 – La sosta avviene in aree pubbliche predisposte dal Comune.
- 4 – La tariffa è calcolata con tassometro omologato ed è determinata con provvedimento della Giunta Comunale.
- 5 – La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale; per le destinazioni oltre i limiti di tale area è necessario l'assenso del conducente.
- 6 – Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale di Vicenza.
- 7 - Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi sono determinate nel numero di quaranta.

Art. 3 - Definizione del servizio N.C.C. e contingente

- 1 – Il servizio N.C.C. si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede o rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 2 – La rimessa deve trovarsi all'interno del territorio comunale di Vicenza.
- 3 – La prestazione del servizio non è obbligatoria.
- 4 – L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal Comune di Vicenza, purchè la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, ricevuta anche telematicamente, sia avvenuta nel rispetto della norma e presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.
- 5 - Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di quarantanove.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 4 - Titoli per l'esercizio dei servizi

- 1 – L'esercizio del servizio Taxi è subordinato al rilascio di apposita licenza a persona fisica da parte dell'Autorità Comunale.
- 2 – L'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica o ad persona giuridica nelle forme previste dall'art. 14 della L.R. 22/96 da parte dell'Autorità Comunale.

Art. 5 – Cumulo dei titoli

- 1 – La licenza o l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.

2 – Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di Taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3 – Il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. è ammesso sino alla concorrenza del 20% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

Art. 6 – Forme giuridiche di esercizio dei servizi e conferimento

1 – I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 14 della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22.

2 – E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 14, comma 1, lettere b) e c) della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata. E' consentito rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione in caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

3 – La facoltà di conferire la licenza è avviata su denuncia all'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo e con contestuale presentazione della seguente documentazione:

a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;

b) certificato di iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;

c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita la licenza o autorizzazione;

d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;

e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;

f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti;

4 – L'ufficio, verificata la regolarità e completezza della documentazione presentata, rilascia entro trenta giorni, apposito nulla osta valido fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il ritrasferimento, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della L. 21/92.

5 – Nella licenza e autorizzazione, che resta intestata al titolare, vengono annotati gli estremi dell'atto di conferimento, la data del conferimento e i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

Art. 7 – Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

1 – L'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96 costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2 – L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza e dell'autorizzazione per un tempo definito e/o viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 - Acquisizione

1 – Le licenze per il servizio Taxi e le autorizzazioni per il servizio NCC si possono acquisire:

- a) per assegnazione a mezzo concorso pubblico per titoli ed esami;
- b) a seguito trasferimento della titolarità per subingresso.

Art. 9 – Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1 – Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi e N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di Stati aventi condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;
- b) essere iscritto nel ruolo della Provincia di Vicenza dei conducenti di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 10;
- d) avere la disponibilità giuridica del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;
- e) non essere titolare di altra licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. del Comune di Vicenza in difformità a quanto previsto dall'art. 5 - 3° comma;
- f) non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti nell'ambito del territorio comunale;
- g) disporre di una sede, dotata almeno di recapito specifico con telefono fisso, o di una rimessa, aperta al pubblico, sita nel territorio comunale, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza;
- h) validità del C.A.P., che dovrà essere formalmente dimostrata, anche su richiesta dell'ufficio comunale competente.

2 – Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5 – In ogni caso il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentabili, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza o autorizzazione di cui al successivo art. 10.

Art. 10 - Impedimenti soggettivi

1 – Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza e dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: n. 1423 del 27 dicembre 1956, (misure di prevenzione) e n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche (antimafia);
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) aver trasferito altra licenza od autorizzazione nei 5 anni precedenti la nuova domanda, nell'ambito dello stesso Comune;
- e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- f) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
- g) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità del servizio e la sicurezza propria e dei trasportati, l'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata all'Amministrazione Comunale.

2 – Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio le situazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) ed e) ed acquisisce dall'interessato la documentazione relativa a quelle previste dal comma 1 lettere d), f) e g) , il quale può ricorrere alle forme di autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

TITOLO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 11 – Commissione Consultiva Comunale - funzioni

1 – Ai sensi dell'art.13 comma 2 della L.R. n.22/96 è istituita una Commissione Consultiva, senza diritto di compenso, con il compito di esprimere pareri obbligatori in ordine a :

- a) emanazione di regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea;
- b) determinazione dei contingenti;
- c) individuazione delle località di stazionamento;
- d) determinazione annuale delle tariffe per il servizio taxi;
- e) definizione di turni e orari del servizio taxi;
- f) sospensioni, revoche e decadenze di licenze e autorizzazioni.

2 – Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dalla acquisizione del parere.

Il parere si intende comunque acquisito anche in caso di non raggiungimento della maggioranza (numero legale) dei suoi componenti ma con la maggioranza degli intervenuti.

3 – Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne ravvisi formalmente la necessità a fini istruttori.

Art. 12 – Composizione e nomina

1 – La Commissione Consultiva è costituita da sei membri, nominati dal Sindaco:

- Presidente l'assessore competente o un suo delegato
- Il responsabile del servizio competente, o un suo delegato;
- Un rappresentante della Provincia di Vicenza
- Un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale del settore taxi;
- Un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale del settore noleggio con conducente con autovettura;
- Un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei consumatori;

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla qualifica funzionale "C".

2 – Qualora le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori non raggiungano l'accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina con sorteggio tra i nominativi pervenuti.

3- Qualora, entro i termini stabiliti dal Sindaco, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori non provvedano alle designazioni di loro competenza, il Sindaco nomina in loro luogo esperti di propria fiducia.

Art. 13- Funzionamento

1 – Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente il quale stabilisce l'ordine del giorno provvedendo a farlo pervenire ai componenti la Commissione almeno dieci giorni prima della effettuazione della stessa.

2 – Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno quattro membri; la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3 – Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente; le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.

4 - Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione: esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

5 – I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, a iniziativa del Sindaco o dell'associazione che li ha designati.

TITOLO V - RILASCIO DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Art. 14 - Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1 – Le licenze per l'esercizio del servizio Taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, che abbiano la proprietà, o la disponibilità giuridica, del veicolo e che possono gestirla in forma singola o associata.

2 – Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino della Regione Veneto.

3– Ogni soggetto partecipa al bando di concorso per l'assegnazione di una sola licenza od autorizzazione.

Art. 15 – Bando e Commissione di Concorso

1 – Il bando di concorso deve contenere:

- a) il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili al rilascio;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
- e) le materie d'esame;
- f) la valutazione dei titoli;
- g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

2 – Il bando è emanato dal Responsabile del Settore competente, ed è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.

3 - La commissione di concorso è costituita da:

il funzionario responsabile del servizio competente per materia, che la presiede; un esperto nominato dall'Amministrazione Provinciale; un esperto nominato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale del settore noleggio con conducente con autovettura e del settore taxi. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario comunale nominato dal responsabile del servizio stesso.

Art. 16 – Presentazione delle domande

1 - Le domande per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni sono presentate al Sindaco nelle forme di legge. In esse devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.

2 - Il richiedente deve altresì dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Art.17 – Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1 – Il Dirigente, entro quindici giorni dall'approvazione della graduatoria per il rilascio delle licenze di taxi e autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni dando formale comunicazione agli interessati ed assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 9.

2 – Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26.04.92 n.300 e al D.P.R. 09. 05. 94, n.407.

3 – Nel caso di vigenza della graduatoria di merito, da parte di coloro che sono risultati aggiudicatari di autorizzazioni, potrà essere riproposta domanda di assegnazione di una ulteriore autorizzazione tra quelle inserite nel bando di concorso.

Art. 18 – Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni

1 – Le licenze e le autorizzazioni hanno durata illimitata, con accertamento, possibile in ogni tempo, della permanenza in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 19 – Inizio del servizio

1 – Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo e dal trasferimento del medesimo, pena la decadenza.

2 – Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo nel caso in cui l'impossibilità di iniziare il servizio dipenda da causa di forza maggiore.

TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 20 - Trasferibilità per atto tra vivi

1 – La licenza e l'autorizzazione sono trasferibili qualora il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni :

- a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) aver raggiunto il sessantesimo anno d'età;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;

e in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa o di atto di rinuncia della licenza, nel caso di titolare associato ad uno degli organismi economici di cui all'art. 14 lett. b) della L.R. 22/96.

2 – Nel caso sopradescritto la richiesta del subentrante deve essere corredata da copia dell'atto di cessione d'azienda o di rinuncia della licenza. Nella richiesta il subentrante dovrà dichiarare il possesso dei requisiti indicati all'art. 9 e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 10.

3 – L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato entro cinque giorni all'ufficio comunale competente unitamente ai titoli autorizzativi.

Il trasferimento della titolarità della licenza e/o dell'autorizzazione dovrà essere richiesta entro tre mesi dalla data della certificazione, a pena di decadenza.

Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.

4 – In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.

5 – Ai sensi dell'art. 9 , punto 3. della L. 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare rispettivamente di altra licenza o autorizzazione.

Art. 21 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1 – In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono:

- a) essere trasferite ad uno degli eredi legittimi o testamentari del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti;
- b) essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, ad altri , designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti.

2 – Gli eredi devono comunicare il decesso del titolare entro tre mesi dal verificarsi dell'evento.

La comunicazione, sottoscritta da tutti gli eredi, deve altresì indicare, in alternativa:

- a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte di tutti gli aventi diritto alla produzione della rinuncia scritta a

subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata ed è valida ai soli fini amministrativi;

b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, non appartenente al nucleo familiare – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione;

c) la volontà, in presenza di eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 22/96;

3 – Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire mediante designazione nominativa entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti all'art. 9 fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116 del D.Lgs 30.4.92, n. 285 ed agli artt. 310 e 311 del DPR 16.12.92, n. 495, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo.

4 – Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo .

5 – Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.

TITOLO VII - ESERCIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

Art. 22 - Sostituzione alla guida

1 – I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione NCC possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b) per chiamata alle armi;

c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;

d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

2 – Gli eredi minori del titolare di licenza Taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei termini e nei limiti previsti dall'art. 16, comma 2, della L.R. 22/96.

3 – Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'art. 10 comma 3, della legge 15.1.92, n., 21, con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230 ovvero in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4 – Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve segnalare per iscritto all'ufficio competente la sostituzione alla guida.

La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quella del Comune, se presentata direttamente).

La comunicazione riguardante la sostituzione deve contenere una dichiarazione, chiara ed esauriente, da parte del titolare della licenza, relativa al tipo di contratto intervenuto con tutti gli elementi costitutivi dell'atto. La dichiarazione deve essere resa ai sensi del D.P.R. 20.10.98, n. 403 e deve indicare altresì i motivi della sostituzione, la durata ed il nominativo del sostituto.

Alla stessa deve essere allegata la dichiarazione del sostituto, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 403/98 concernente l'iscrizione al ruolo, il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di cui al comma 3 nonché la posizione INAIL ed INPS e l'iscrizione alla Camera di Commercio, in caso di contratto di gestione.

Il Settore competente, effettuate le verifiche d'ufficio ed eventuali controlli a campione, provvederà al rilascio di apposita presa d'atto.

5 – Qualora dalle verifiche d'ufficio risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, verrà disposta la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assunti i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni amministrative.

6 – Il titolare di licenza taxi non può stipulare contratti di gestione per la sostituzione di terzi.

Art. 23 - Collaborazione familiare

1 – I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione NCC possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice Civile.

2 – L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 comma 1 lett. b), c), d) e che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare,

c) copia dell'atto notarile di costituzione dell'impresa familiare;

d) certificato della costituzione della impresa familiare presso la CCIAA

3 – Il Comune effettuate le verifiche d'ufficio in relazione all'art. 10 rilascia il nulla osta (entro trenta giorni dalla richiesta) e provvede ad annotarlo nel titolo.

4 – Il familiare collaboratore deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dell'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali, lavoro autonomo, attività di impresa.

5 - Il collaboratore familiare, per il servizio Taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.

6 - Il titolare è tenuto a comunicare entro trenta giorni l'avvenuta cessazione della collaborazione familiare

7 – Il collaboratore familiare fa capo al titolare persona fisica al quale competono le varie responsabilità; il collaboratore familiare non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

8 – La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del Codice Civile nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti o la sussistenza degli impedimenti di cui all'art. 10, comporta la revoca immediata del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 24- Personale dipendente

1 – I titolari di autorizzazione NCC possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.

2 – In tal caso il personale, regolarmente assunto con la qualifica di autista, deve essere in possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21

3- L'elenco del personale dipendente assunto come conducente deve essere inviato al Comune ed essere congruente al numero complessivo di autorizzazioni possedute (comprese quelle rilasciate da altri comuni).

TITOLO VIII - NORME COMUNI AI SERVIZI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 25 - Trasporto soggetti portatori di disabilità

1 – Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed

assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.

2 – Tutte le autovetture per i servizi Taxi e NCC, comprese quelle di scorta di cui all'articolo 48 possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità. L'Amministrazione Comunale si riserva di prevedere particolari contributi per la sostituzione di autovetture, con altre debitamente attrezzate per il trasporto di persone con handicap motorio.

3 - I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone con disabilità devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27.4.78, n. 284.

Art. 26 - Tariffe

1 - Il servizio Taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 11.

2 – Le tariffe del servizio Taxi devono ricondursi alle due tipologie di cui all'art. 13, comma 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21: a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano. Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni, per i servizi festivi, per il servizio radiotaxi, per il trasporto bagagli, ecc.

3 – Le tariffe e i relativi supplementi sono sottoposti a verifica annuale in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale e la relativa determinazione dovrà intervenire entro il 15 febbraio.

4 - Potranno essere previste riduzioni sulle tariffe deliberate da valere per particolari fasce di utenza o per determinati periodi.

5 - Gli Organismi Collettivi di cui all'art. 14 comma 1 lettere b) e c) della L.R. 22/96 possono pattuire corrispettivi comportanti riduzioni della tariffa deliberata. I medesimi soggetti possono altresì istituire forme di abbonamento il cui costo comporti per gli utenti una riduzione delle tariffe deliberate, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale.

6 – Le tariffe e le condizioni di trasporto dei taxi devono essere espone in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura.

7 - Le tariffe del servizio NCC sono determinate liberamente dalle parti.

8 - I tassisti e i noleggiatori devono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art. 27 - Ferie, assenze, aspettativa e distacchi

1 – Ogni titolare di licenza Taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a trenta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerate giorni di ferie.

2 – Per il servizio taxi ogni assenza dal turno obbligatorio per un periodo continuativo superiore a 30 giorni deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale prima dello scadere dei trenta giorni.

3 – Le assenze per ragioni di salute, di maternità o per infortunio non possono, comunque, essere superiori ad anni quattro in un quinquennio.

4 - Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'attività, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.

5 – Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza o autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.

Art. 28 - Trasporto collettivo

1 – Il servizio taxi può essere utilizzato dall'utenza anche in modo collettivo da due o più persone aventi destinazioni diverse.

2 – Le modalità di applicazione della tariffa per l'uso collettivo del taxi sono definite nel provvedimento di cui all'art. 26. I supplementi "chiamata radiotaxi", "festivo", "notturno" e "scatto partenza" non potranno essere conteggiati più di una volta.

3 – I veicoli immatricolati per i servizi di Taxi e N.C.C. possono essere utilizzati per servizi di linea e non di linea in ambito urbano, ad integrazione dei servizi di trasporto di linea esistenti, ai sensi del D. Lgs n. 422 del 19.11.1997 e successive modificazioni e della L.R. n. 25/98.

Art. 29 - Caratteristiche dei veicoli

1 – Le autovetture adibite ai servizi Taxi e N.C.C. devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere idonea agibilità ed almeno tre porte laterali;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente;
- e) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque;
- f) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattate per il trasporto di soggetti disabili.

Art. 30 - Immissione in servizio e sostituzione veicoli

1 – L'immissione in servizio avviene previa nulla osta da parte dell'ufficio comunale competente, da rilasciarsi su domanda dell'interessato, ed all'immatricolazione da effettuarsi a cura del Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Vicenza.

2 – I dati relativi al veicolo debbono essere comunicati entro cinque giorni dall'immatricolazione del mezzo ed annotati nella licenza od autorizzazione ad opera del competente ufficio comunale.

3 – Per le autovetture taxi, in caso di sostituzione, l'immissione in servizio è condizionata ad una nuova certificazione sulla corretta taratura del tassametro di cui all' art. 47 – punto 3.

Art. 31- Controllo dei veicoli

1 – Fatta salva la verifica di competenza degli organi del Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Vicenza, le autovetture da adibire al servizio taxi ed al servizio NCC possono essere sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte dell'ufficio comunale competente, con eventuale collaborazione del Comando Polizia Locale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento.

2 – I titolari di licenza Taxi o autorizzazione NCC , previa comunicazione diretta agli stessi effettuata con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed orario indicato, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. In caso di inottemperanza si applica la sanzione di cui all'art. 39.

3 – L'autovettura sottoposta a controllo che sia stata riscontrata priva di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, viene sospesa dal servizio con effetto immediato.

Art. 32 - Avaria del veicolo

1 – Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2 – Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 33- Obblighi dei conducenti

1 – I conducenti delle autovetture di servizio Taxi e NCC hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato;
- c) aiutare, su richiesta, salita e discesa delle persone anziane o con invalidità;

- d) effettuare in sicurezza il trasporto dei bagagli;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni di riconoscimento;
- f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio sempre aggiornati ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestato;
- i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 gg. dal ritrovamento, salvo cause di forza maggior, al competente ufficio del comune;
- j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti e le carrozzine di persone con disabilità;
- k) comunicare all'Amministrazione comunale il cambio di residenza entro il termine di 15 giorni;
- l) comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
- m) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione e gli altri utenti della strada.

Art. 34 – Diritti dei conducenti di Taxi e N.C.C.

1 – I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati di tutte le variazioni della toponomastica locale da parte del competente Settore Comunale;
- b) richiedere, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
- c) rifiutare il trasporto di animali ad eccezione dei cani a seguito dei non vedenti;
- d) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;

2 – In particolare il tassista ha diritto di:

- a) rifiutare od interrompere la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro ovvero sia in stato di evidente alterazione;
- b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- c) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo della sosta richiesta;
- d) rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre trenta minuti al turno di lavoro prescelto.

Art. 35- Divieti per i conducenti di Taxi e N.C.C.

E' fatto divieto ai conducenti di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- d) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- e) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- f) ostacolare l'opera degli addetti ai servizi di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal Codice della Strada;
- h) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;

- i) tenere verso gli utenti, i colleghi e gli altri utenti della strada un comportamento scorretto o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- j) trasportare durante il servizio animali di loro proprietà;
- k) consentire in servizio la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- l) applicare contrassegni identificativi del servizio che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- m) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

Art. 36 – Divieti per gli utenti e reclami

1 – Agli utenti del servizio di taxi o NCC è fatto divieto di:

- a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- b) pretendere il trasporto di animali, ad eccezione dei cani per non vedenti;
- c) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale da collocare sui sedili dell'auto o comunque merci che possano danneggiare il veicolo;
- d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sua apparecchiature;
- e) aprire la porta dalla parte della corrente di traffico;
- f) compiere atti contrari alla decenza ed al buongusto;
- g) fumare in auto.

2 - Fatta salva la responsabilità civile ai sensi di Legge ed i risarcimenti dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal precedente comma darà diritto al conducente di interrompere la corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

3 – Ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni di trasporto e della possibilità di reclami a protezione dell'utenza, la tabella delle tariffe, di cui all'art. 26 punto 6, documento che obbligatoriamente deve essere posto all'interno del mezzo in maniera ben visibile all'utente, è integrata dall'avviso contenente le modalità per eventuali reclami.

Art. 37- Vigilanza e controlli

1 – Fatto salvo quanto espressamente riservato al competente ufficio comunale, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi Taxi e N.C.C. compete al Comando Polizia Locale e a tutti gli altri Organi di Vigilanza.

2 – Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo triennale d'ufficio, anche a campione, al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3 - Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.15. L'eventuale documentazione richiesta deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.

4 – La licenza e le autorizzazioni possono essere dichiarate decadute anche prima del suddetto controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

5 - Le aziende sono comunque tenute a presentare, anche per via telematica, un'autocertificazione annuale, su apposito modulo comunale, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.11.2000, attestante il permanere dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

6 – Al fine del controllo triennale, il titolare della licenza o autorizzazione dovrà presentare l'elenco del personale impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle posizioni INPS e INAIL, nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti, sezione autovetture, presso la C.C.I.A.A.

Art. 38 – Sanzioni

1 – Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

Art. 39 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 85 e 86 del D.lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), nonché delle sanzioni (in Euro corrispondenti) di cui all'art. 24 della L.R. n. 22/96, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non ricomprese nei successivi artt. 40, 41 e 42, si applica, ai sensi dell'art. 7 - bis del D.lgs. n. 267, la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, secondo i principi e le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Laddove intervenisse una modifica dell'art.7-bis del D.lgs. n. 267/2000 si applicherebbero le nuove sanzioni ivi previste.

Qualora la violazione accertata sia stata contestata a persona diversa dal titolare (sostituto o collaboratore), il medesimo è responsabile in solido della sanzione.

2 – Il verbale di accertamento della violazione è contestato, ove possibile, immediatamente, ovvero, qualora la presunta violazione venga portata a conoscenza degli Organi di controllo su segnalazione scritta o assunta a verbale da parte di terzi, si attiva la seguente procedura:

- a) comunicazione all'interessato degli addebiti entro 20 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte del Comando di Polizia Locale;
- b) l'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, e comunque quando sono compiuti tutti gli atti di accertamento, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento.
- c) la conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione.

Art. 40 - Sospensione della licenza o autorizzazione

1 – Le seguenti violazioni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 39 punto 1, comportano la sospensione della licenza o dell'autorizzazione per un periodo minimo di sette giorni e massimo di sei mesi:

- a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) prestazione del servizio con tassametro manomesso;
- c) svolgere il servizio con un tassametro non piombato, alterato o guasto o con caratteristiche diverse da quelle di cui all'art. 47;
- d) non ottemperare all'obbligo di adeguamento del tassametro a seguito di modifiche determinate dall'Amministrazione Comunale;
- e) non ottemperare all'obbligo di cui all'art. 31
- f) non ottemperare all'obbligo di prestare il servizio a persone con disabilità e la necessaria assistenza per l'accesso delle medesime alle autovetture;
- g) aver tenuto un comportamento scorretto nei confronti degli Organi di vigilanza;
- h) aver tenuto, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato, qualora ciò dia luogo ad alterchi;
- i) aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
- j) irregolarità emerse a seguito di verifiche d'ufficio nella sostituzione del titolare della licenza taxi con un sostituto privo dei requisiti prescritti;
- k) reiterato mancato rispetto dei turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
- l) reiterato mancato rispetto, da parte del collaboratore o del sostituto, di turni ed orari assegnati al titolare della licenza taxi;
- m) rifiuto di compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse, soccorso, pubblica sicurezza;
- n) non aderire ad ogni richiesta di trasporto, salvo la possibilità di rifiuto solo nel caso l'utente si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero sia in stato di evidente alterazione;
- o) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;

- p) applicare tariffe non dovute o aver seguito un percorso ingiustificatamente più lungo rispetto a quello richiesto dall'utente;
- q) non far coincidere l'azionamento ed il blocco del tassametro con l'inizio e la fine del servizio;
- r) non applicare, togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- s) consentire la conduzione del veicolo, anche temporaneamente, a persone estranee anche se munite di patente idonea o da personale dipendente non regolarmente assunto (per il servizio di NCC)
- t) effettuare con l'autovettura taxi il servizio NCC e viceversa;
- u) iniziare il servizio nel territorio di altro comune o da altro luogo diverso dalla rimessa (NCC) salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 4;
- v) quando il taxista e il noleggiatore esercita una qualsiasi altra attività che crea pregiudizio per la regolarità del servizio;
- w) stato di alterazione dovuto ad uso di sostanze stupefacenti o di alcolici;
- x) non provveda a consegnare i titoli abilitativi al Comune, a seguito di un provvedimento di sospensione.

2 - La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.

3 - Nel caso in cui un sostituto incorra in un provvedimento disciplinare in cui si preveda una sospensione dal servizio eccedente la durata del contratto di sostituzione, questi non potrà effettuare sostituzioni per un periodo di tre mesi dalla notifica del provvedimento disciplinare.

4 - Verificatosi uno dei casi previsti al comma 1, viene adottata la procedura indicata dall'art. 23 della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22.

5 - Entro il terzo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al competente ufficio del Comune. Del provvedimento di sospensione viene data segnalazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Art. 41 - Decadenza del titolo

1 - La decadenza della licenza o dell'autorizzazione interviene nei seguenti casi:

- a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- b) qualora vengono meno i requisiti di cui all'art. 9;
- c) il verificarsi degli impedimenti di cui all'art. 10;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni, salvo i casi di forza maggiore;
- e) a seguito della morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini di cui all'art. 21;
- f) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a due mesi senza giustificazione;
- g) a seguito un periodo di assenza per ragioni di salute, di maternità o per infortunio, superiore ad anni quattro in un quinquennio;

2 - La decadenza viene comunicata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento Trasporti Terrestri- Ufficio Provinciale di Vicenza e alla Camera di Commercio (competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96), per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 42 - Revoca del titolo

1 - La revoca della licenza o dell'autorizzazione interviene nei seguenti casi:

- a) quando il titolare o sostituto non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
- b) a seguito di due provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi tre anni che abbiano comportato una sospensione complessiva superiore a gg. 30, o qualora venga commessa, nel medesimo termine, una ulteriore violazione per la quale sia prevista la sospensione ai sensi dell'art. 40;
- c) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.

2 – Verificatosi uno dei casi previsti al comma 1, viene adottata la procedura indicata dall'art. 23 della Legge Regionale 30 Luglio 1996, n. 22.

3 – Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

4 - La revoca viene comunicata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Vicenza e alla Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 43 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1 – In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO IX - NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TAXI

Art. 44 - Stazionamento Taxi

1 – Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree (posteggi) a tal fine predisposte. Spetta all'Amministrazione comunale l'allestimento e la manutenzione di tali posteggi ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del Codice della Strada.

2 - I tassisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine, fatta salva la facoltà da parte dell'utente di scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto.

3 – E' facoltà del Comune l'interdizione dall'uso di detti posteggi, quando lo ritenga necessario, nonché lo spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione scritta agli Enti ed alle Associazioni di categoria qualora si tratti di eventi programmati.

4 – E' consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista per l'immediata prestazione.

5 – E' vietato caricare l'utenza in prossimità e/o in vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Art. 45 - Turni ed orari del servizio Taxi

1 – Il servizio taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento, previo parere della Commissione di cui all'art. 11 e su indicazioni degli operatori o degli Organismi Collettivi di cui all'art. 14 comma 1 lettere b) e c) della L.R. 22/96.

2 – I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati e ad attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1.

3 – Il Presidente pro-tempore di Organismi Collettivi di cui all'art. 14 comma 1 lettere b) e c) della L.R. 22/96 non è tenuto al rispetto dei turni ed orari stabiliti dal provvedimento di cui al comma 1.

4 – Le presenze in servizio di ogni singolo tassista soggetto all'applicazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sui carburanti per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, ai sensi dell'art.5 del D.M. 29.3.94 e del D.M. 27.9.95, devono essere annotate mensilmente dagli interessati, sotto la personale responsabilità di eventuali dichiarazioni non veritiere, su apposito registro.

5 – Nel caso di appartenenza del tassista ad Organismo Collettivo di cui all'art. 14 comma 1, lettere b) e c) della L.R.V. 22/96 il registro di cui al comma 4, sarà custodito dalla cooperativa e dovrà essere esibibile a richiesta degli Organi di vigilanza.

Art. 46- Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi

1 – Oltre alle caratteristiche comuni previste all'art. 29, le autovetture adibite al servizio taxi devono:

a) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;

b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie di medie dimensioni;

- c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- d) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all'art. 47 del presente regolamento;
- e) avere a bordo il tariffario, tradotto almeno in inglese, a disposizione della clientela e in modo ben visibile: esso deve essere collocato nel retro del sedile anteriore destro e nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza;
- f) essere di colore bianco;
- g) recare negli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma del Comune e la scritta in colore nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza, verificata la situazione in essere con gli stessi operatori del settore;
- h) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con dicitura "taxi";
- i) recare su entrambe le fiancate la scritta o lo stemma identificativo dell'eventuale organismo di appartenenza, con dimensione massima pari, per ciascuna fiancata, a 875 centimetri quadrati;
- l) alle autovetture adibite al servizio Taxi possono essere applicate delle forme pubblicitarie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del D. Lgs. n. 400 del 20/9/99.

Art. 47 - Tassametro per il servizio Taxi

1 – Il tassametro deve essere omologato e dotato delle seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e da base chilometrica per il servizio extraurbano;
- b) indicare l'importo della corsa;
- c) il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22,00 e le ore 6,00;
- d) il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 6,00 e le ore 22,00 delle giornate festive di calendario;
- e) i supplementi c) e d) non sono cumulabili;
- f) tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all'importo del tassametro a fine corsa.

2 – Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute. L'Ufficio Comunale competente ne verifica l'idonea collocazione ed il funzionamento prima dell'entrata in servizio del veicolo neo immatricolato avvalendosi, se necessario, della collaborazione del Comando Polizia Locale.

3 – Il tassametro deve avere una certificazione sulla corretta taratura tariffaria da parte di una ditta specializzata ed autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tale certificazione deve essere tenuta nel veicolo, a disposizione degli Organi di vigilanza, i quali d'iniziativa possono effettuare verifiche in merito.

4 - Tutte le modifiche determinate dall'Amministrazione Comunale aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso e ad una nuova certificazione di cui al punto 3.

5 – Il tassametro deve altresì essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo viene impegnato in servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione ovvero venga licenziato dall'utente.

6 – Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.

Art. 48 - Veicoli di scorta

1 – Nell'ambito organizzativo dei servizi di taxi e noleggio di autovettura con conducente il Comune potrà definire un numero di licenze e autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell'autovettura.

2 – Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli, prevedendo il deposito del titolo presso l'ufficio e subordinandone la consegna all'interessato alla sostituzione dell'autovettura, al contestuale deposito del titolo relativo all'autovettura da sostituire, per il periodo richiesto.

3 – Le autovetture di scorta possono essere di proprietà degli Organismi Collettivi di cui all'art. 14 comma 1 lettere b) e c) della L.R. 22/96.4 – Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinare a speciale licenza o autorizzazione non cedibile a terzi.

Art. 49 - Sostituzione autovettura per fermo tecnico

1 – Il titolare di licenza Taxi può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico e per il solo periodo di fermo, con una autovettura di scorta di cui all'articolo 48.

2 – Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione comunale da rilasciarsi per periodi superiori ai sette giorni.

3 – L'organismo economico, intestatario delle autorizzazioni di autovetture di scorta, che devono essere utilizzate solo per l'uso per le quali sono state autorizzate, pena la revoca dell'autorizzazione, è obbligato alla tenuta di un registro per ogni autovettura, sul quale devono essere annotate: la data di consegna dell'auto, la persona alla quale viene consegnata, il periodo di utilizzo, il motivo del fermo tecnico, la data di riconsegna e la firma dell'utilizzatore. Tutte le annotazioni vengono effettuate sotto la responsabilità del titolare della licenza, ferme restando le responsabilità di carattere amministrativo e penale in caso di dichiarazioni non veritiere.

4 – I registri, che devono essere tenuti presso la sede degli Organismi economici autorizzati, devono essere sempre esibiti a richiesta del Comando Polizia Locale o degli altri Organi di vigilanza.

Art. 50 - Radio telefono

1 – Il servizio Taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono.

2 – Il servizio radio taxi raccorda l'utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelevamento dell'utente. Il servizio inizia con l'accettazione della chiamata radio o ricevuta al telefono pubblico. Il servizio comporta un supplemento tariffario nella misura stabilita dall'Amministrazione comunale.

Art. 51- Uso proprio dell'autovettura Taxi

1 – Ai sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio dell'autovettura adibita al servizio Taxi.

Art. 52 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio Taxi

1 – Oltre agli obblighi di cui all'art. 33 l'esercente il servizio Taxi ha specificatamente l'obbligo di:

a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona purchè il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell'autovettura o l'autovettura sia già impegnata;

b) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;

c) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;

d) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;

e) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;

f) il caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;

g) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;

- h) porre in modo ben visibile all'utente il tariffario, così come previsto all'art. 26, punto 6;
- i) rispettare i turni di servizio assegnati, gli orari prescelti e le disposizioni tutte contenute nel disciplinare di servizio approvato;
- j) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata alla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;
- k) porre il proprio automezzo, durante l'attesa nel posteggi, sempre a ridosso del taxi che precede, o all'inizio del posteggio;
- l) rilasciare, a richiesta dell'utente, ricevuta indicante in modo leggibile il numero di licenza, data, importo e tragitto effettuato;
- m) non occupare le aree di posteggio nè sostare nella "zona blu" al di fuori dei turni di servizio.

TITOLO X - NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 53 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.

1 – Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 29, l'autovettura N.C.C. deve:

- a) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo e inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del comune ed il numero dell'autorizzazione;
- b) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
- c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente.

2 – Alle autovetture adibite al servizio N.C.C. possono essere applicate delle forme pubblicitarie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 400 del 20/9/99.

Art. 54 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

1 – Oltre agli obblighi di cui all'art. 33 l'esercente il servizio N.C.C. ha specificatamente l'obbligo di:

- a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo cause di forza maggiore;
- b) comunicare entro dieci giorni all'ufficio comunale competente, la variazione della sede della ditta e/o della rimessa facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
- c) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
- d) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- e) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto, entro 48 ore, al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 55- Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

1 – All'esercente il servizio di noleggio è vietato stazionare su suolo pubblico o in area diversa della propria autorimessa, a meno che la sosta non sia collegata ad un contratto di trasporto e non ancora concluso.

2 – Nei casi di sosta collegata ad un contratto di trasporto in atto o ad una lettera d'incarico il noleggiatore ha l'onere di dimostrare tale circostanza.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 - Norma di rinvio

1 – La disciplina degli autoservizi Taxi e N.C.C. dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22, non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.

2 – Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente regolamento.

Art. 57 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1 – Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti e deliberazioni che riguardano gli autoservizi pubblici di Taxi e N.C.C. con autovettura, nonché le disposizioni contenute in ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 58 - Entrata in vigore

1 – Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi provinciali, così come previsto dall'art. 7 della L.R. 22/1996.